



# DISCIPLINA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

## SOMMARIO

<b>ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 2 - OGGETTI INTERESSATI.....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO .....</b>	<b>3</b>
<b>ARTICOLO 4 - FUNZIONI E ATTIVITÀ OGGETTO DEGLI INCENTIVI.....</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLO 5 - DESTINAZIONE DEL FONDO .....</b>	<b>5</b>
<b>ARTICOLO 6 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI E CRITERI PER LA SCELTA .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 7 - INCARICHI SVOLTI DA DIPENDENTI DI STAZIONI APPALTANTI A FAVORE DELL'AGENZIA ....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 8 - COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO .....</b>	<b>6</b>
<b>ARTICOLO 9 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 10 - APPROVAZIONE E PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 11 - QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....</b>	<b>7</b>
<b>ARTICOLO 12 - COEFFICIENTI DI RIDUZIONE E DECURTAZIONI.....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 13 - INFORMAZIONE E CONFRONTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ARTICOLO 14 - ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE .....</b>	<b>9</b>

## Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente disciplinare.

## Articolo 2 - Oggetti interessati

3. L'incentivo è destinato al personale dipendente nonché al personale in posizione di comando o distacco, che gestiscono appalti pubblici di beni e servizi e che, nell'ambito degli stessi, svolga una delle attività di seguito elencate e individuate, nonché ai collaboratori (per collaboratori si intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa, indipendentemente dalla struttura di afferenza).
4. Lo svolgimento di dette prestazioni deve avvenire nell'ambito dell'orario di lavoro.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente disciplinare.
6. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 90% dell'aliquota prevista per la funzione.

## Articolo 3 - Costituzione del fondo

1. Il fondo è costituito in misura non superiore al 2% dell'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, al netto dell'IVA.
2. Il fondo è quantificato in fase di predisposizione degli atti di gara ed inserito nel quadro economico di ogni appalto e comprende, anche, gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico di ARIC.
3. Gli incentivi per funzioni tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli servizi e forniture.
4. Le percentuali da applicare per la costituzione del fondo sono le seguenti:
  - Appalti per acquisizione di forniture, di beni e servizi per ARIC nell'ambito delle sue attività di gestione e realizzazione diretta:
    - o Importo a base di gara  $\geq$  euro 40.000,00 E  $\leq$  soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche - Graduazione del fondo 2%
    - o Importo a base di gara  $>$  soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche - Graduazione del fondo 1%

Negli appalti relativi a servizi o forniture per ARIC o in cui ARIC gestisce il contratto in forma accentrata o in quota parte il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto.

- Lavori Pubblici
  - o Importo a base di gara  $\geq$  euro 40.000,00 E  $\leq$  soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche -

- Graduazione del fondo 1,8%
    - o Importo a base di gara  $\geq$  soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche  $\leq$  euro 20.000.000 - Graduazione del fondo 1,5%
    - o Importo a base di gara  $>$  euro 20.000.000,00 Graduazione del fondo 1,3%
  - Appalti come soggetto aggregatore o centrale di committenza forniture di beni e servizi:
    - o Importo a base di gara  $>$  soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche - Graduazione del fondo 0,3%
  - Appalti come soggetto aggregatore o centrale di committenza Lavori Pubblici
    - o Importo a base di gara  $>$  euro 1.000.000,00  $\leq$  soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche - Graduazione del fondo 1,8%
    - o Importo a base di gara  $\geq$  soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche  $\leq$  euro 20.000.000,00 Graduazione del fondo 1,5%
    - o Importo a base di gara  $>$  euro 20.000.000,00 Graduazione del fondo 1,3%
5. Ai sensi dell'art.113 comma 5 del D. Lgs 50/2016, per gli appalti svolti dall'ARIC in qualità di Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza per conto di altri enti del SSR, l'incentivo dovrà essere riconosciuto dagli stessi. L'apporto al fondo, determinato nello 0,3% dell'importo dei servizi e forniture posto a base di gara sarà determinato in termini proporzionali sulla base dell'incidenza percentuale dell'importo posto a base d'asta per beni e servizi richiesti dal singolo ente del SSR rispetto all'importo complessivo posto a base di gara.
  6. Nel caso di appalti che prevedono opzioni, il fondo verrà calcolato sull'importo a base d'asta al netto delle opzioni; qualora queste dovessero essere attivate, sull'importo corrispondente verranno calcolati gli incentivi che andranno a integrare il fondo già costituito.
  7. Il quadro economico dell'appalto dovrà quindi dare evidenza anche della quota del fondo riferita alla parte contrattuale opzionale, che dovrà in ogni caso essere accantonata dall'Agenzia e svincolata solo nel momento in cui l'opzione non verrà attivata. Detta disposizione si applica anche per gli appalti svolti dall'Agenzia nella veste di Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza a valere sugli incentivi riconosciuti dagli enti del SSR.

#### **Articolo 4 - Funzioni e attività oggetto degli incentivi**

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
  - a. programmazione della spesa per investimenti;
  - b. valutazione preventiva dei progetti;
  - c. predisposizione e controllo delle procedure di gara;
  - d. esecuzione dei contratti pubblici;
  - e. responsabile unico del procedimento;
  - f. direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
  - g. direzione dell'esecuzione;
  - h. collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
  - i. collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente disciplinare.

## Articolo 5 - Destinazione del Fondo

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascun lavoro, servizio e fornitura, con le modalità e i criteri di seguito previsti:

- Gare espletate per ARIC o in cui ARIC gestisce il contratto in forma accentrata o in quota parte:

COD	ATTIVITA'/INCARICO	QUOTA
A	RUP e collaboratori interni	10%
B	Programmazione spesa investimenti	5%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	40%
D	DEC e collaboratori	35%
E	Verifica di conformità	10%

- Gare espletate come soggetto aggregatore o centrale di committenza:

COD	ATTIVITA'/INCARICO	QUOTA
A	RUP e collaboratori interni	10%
B	Programmazione spesa investimenti	10%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	80%
D	DEC e collaboratori	0%
E	Verifica di conformità	0%

Nel caso in cui personale dell'Agenzia svolga funzioni di DEC e/o di verifica conformità su contratti aggiudicati con gare espletate in funzione di soggetto aggregatore, le percentuali sono modificate come segue:

COD	ATTIVITA'/INCARICO	QUOTA
A	RUP e collaboratori interni	10%
B	Programmazione spesa investimenti	10%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	60%
D	DEC e collaboratori	10%
E	Verifica di conformità	10%

2. Nel caso di cumulo in capo al medesimo soggetto di più funzioni tra quelle sopra elencate le relative percentuali si sommano.
3. per un ammontare pari al venti per cento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata,;
- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

- c. per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di corsi di perfezionamento e/o master e/o dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

## **Articolo 6 - Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta**

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini dell'individuazione da parte del dirigente del servizio preposto agli appalti, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto, da definire previa ricognizione, tra tutti i dipendenti dell'Agenzia:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) della necessità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi e rotazione degli stessi che permetta di coinvolgere la totalità dei dipendenti dell'Agenzia;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
3. L'atto di nomina di cui al primo comma del presente articolo deve indicare i nominativi dei dipendenti che svolgeranno le attività, il cronoprogramma, la quota parte del fondo spettante a ciascuno, per ciascuna attività, con i relativi calcoli percentuali.

## **Articolo 7 - Incarichi svolti da dipendenti di Stazioni Appaltanti a favore dell'Agenzia**

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare svolte dal personale dell'Agenzia a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del disciplinare incentivante di queste ultime, sono trasferiti dall'Agenzia beneficiario della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente disciplinare svolte a favore dell'Agenzia dal personale di altre Stazioni Appaltanti, trovano copertura e legittimazione nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina e sono trasferiti alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
4. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'articolo 6, comma 2.

## **Articolo 8 - Compatibilità e limiti di impiego**

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al

presente disciplinare, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

3. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma precedente l'Agenzia provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura preposta agli appalti fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

### **Articolo 9 - Formazione professionale e strumentazione**

1. L'Agenzia promuove l'aggiornamento nelle materie specifiche del presente regolamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
2. I dirigenti coinvolti comunicano annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

### **Articolo 10 - Approvazione e proprietà degli elaborati**

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente disciplinare, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Agenzia, il quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.
2. Gli elaborati e le attività svolte possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

### **Articolo 11 - Quantificazione e liquidazione dell'incentivo**

1. Il dirigente, nell'atto con il quale individua i soggetti coinvolti nella procedura, stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della stazione appaltante, competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
  - A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento:
    - i. il Dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
    - ii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.
  - B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- i. il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente (o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - ii. il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente; il Dirigente assume la determinazione di liquidazione. Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.
- C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:
  - i. il responsabile del procedimento documenta al Dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
  - ii. il Dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
  - iii. il Dirigente assume la determinazione di liquidazione.

## **Articolo 12 - Coefficienti di riduzione e decurtazioni**

1. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno, ai sensi del presente disciplinare, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Agenzia o di altre Stazioni Appaltanti incaricati rimangono nel fondo incrementando la quota del fondo di cui all'articolo 5, comma 3.
2. Le prestazioni previste e affidate sono verificate dal Dirigente per riscontrare se siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni
3. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.
4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo ad incremento della quota di cui all'art.5 comma 3.

## **Articolo 13 - Informazione e confronto**

1. L'Agenzia fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.



## **Articolo 14 - Entrata in vigore e applicazione**

1. Il presente disciplinare si applica a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'Amministrazione.
2. Il presente disciplinare si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore del disciplinare stesso.